



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
5° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 157 Registro deliberazioni Del 07/06/2023	OGGETTO: Le Magnolie Immobiliare srl c / Comune di Milazzo. Atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. avanti la corte d'appello di Messina per la riforma dell'Ordinanza resa del 06/03/2023 nel giudizio iscritto al n. 300/2015 del Tribunale di Barcellona P.G. - Autorizzazione a costituirsi in giudizio.
--	--

L'anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di giugno, alle ore 13,00 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore		X
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore		X
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Francesca Santangelo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

in continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. 27 del 30-05-2023

Oggetto: Le Magnolie Immobiliare srl c/ Comune di Milazzo. Atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. avanti la Corte d'appello di Messina per la riforma dell'Ordinanza resa del 06/03/2023 nel giudizio iscritto al n. 300/2015 del Trib. di Barcellona P.G. Autorizzazione a costituirsi in giudizio.

Il Proponente Assessore : Dott. Pasquale Impellizzeri

Premesso

- che con D.A. del 26/03/1993 sono state istituite nella Regione Sicilia le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, e tra le altre è stata istituita la sezione n. 35 di Milazzo con sede in Milazzo ma comprendente i Comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto;
- che con contratto rep. 9132 del 14/10/1998 il Comune di Milazzo prendeva in locazione un immobile a tre elevazioni di proprietà di Cardia - Andaloro per essere utilizzato dal Centro per l'impiego di Milazzo, con durata della locazione prevista in otto anni con decorrenza 01/09/1988 e scadenza 31/08/2006;
- che a seguito dell'azione proposta dal sig. Cardia per mancato pagamento canoni di locazione nell'anno 2012, con provvedimento del 12/02/2013 il Giudice ha convalidato lo sfratto e la locazione è venuta a cessare con riconsegna definitiva dei locali al proprietario in data 11/09/2014, giusto verbale di immissione in possesso redatto dal funzionario UNEP del Tribunale di Barcellona P.G. con verbale di constatazione sullo stato dell'immobile;
- che il Dirigente del competente Servizio Patrimonio già a marzo 2015 aveva comunicato, nelle more della definizione del procedimento di rilascio, di aver dato avvio, tramite avviso pubblico alla procedura di ricerca di nuovi locali al fine di garantire idonea sede all'Ufficio per l'impiego (per il quale la legge impone un preciso obbligo al Comune capofila, nella specie il Comune di Milazzo);
- che con determinazione n. 154 del 20/03/2013 è stato approvato lo schema dell'avviso di ricerca immobile per esigenze del Centro per l'impiego l'Ufficio di collocamento, che prevedeva l'ubicazione dei locali in zona non centrale per contenere i costi di locazione;
- che dopo aver esperito infruttuosamente due procedure di ricerca locali da adibire a Centro per l'impiego, essendo pervenuta offerta da parte della sig.ra Chillemi Maria in data 04/11/2013 per i locali siti in via San Giovanni, quindi in zona centrale, con determina dirigenziale n. 504 del 06/11/2013 è stato modificato lo schema di avviso per dare modo di pervenire più sollecitamente al reperimento di



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

nuovi locali atti allo scopo, ponendo come solo limite l'entità del canone di locazione che non avrebbe dovuto comunque essere superiore al valore massimo risultante dai dati pubblicati all'O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate;

- che alla procedura la sig. ra Chillemi Maria ha partecipato riproponendo l'immobile di via San Giovanni per un canone mensile di € 8,40/mq , per un costo annuo di € 46.569,60 senza precisare di essere titolare di partita IVA e che il canone andasse pertanto maggiorato dell'IVA;
- che quindi con delibera di Giunta Municipale n. 3 del 10/01/2014 il Comune ha proceduto all'accettazione della proposta di locazione alle condizioni indicate in delibera ed all'approvazione dello schema di contratto da stipulare, portati a conoscenza della sig.ra Chillemi;
- che con nota del 10/02/2014 la sig.ra Chillemi ha contestato alcuni articoli dello schema di contratto approvato con la delibera di G.M.n. 3/2014;
- che con nota del 10/04/2014 la sig.ra Chillemi ha contestato alcuni articoli dello schema di contratto approvato con Delibera di G.M. n. 3/2014;
- che il Comune , a seguito di incontro con la Ditta ha formulato proposta di parziale accoglimento delle modifiche richieste dello schema di contratto, assegnando alla ditta 7 giorni per la comunicazione di adesione;
- che nessun riscontro è pervenuto in merito e successivamente la ditta ha avanzato ulteriori richieste di modifica dello schema di contratto, in esito alle quali si sono tenuti diversi incontri con persona in rappresentanza della ditta e a seguito di sollecitazione da parte del Comune con telegramma in data 07/04/2014 con contestuale invito alla ditta a consegnare l'autorizzazione di abitabilità, si è tenuto in data 10/04/2014 un incontro presente anche con il legale di fiducia della sig.ra Chillemi, durante il quale la stessa ha richiesto ulteriori modifiche al contratto;
- che con mail dell'11/04/2014 la sig. Chillemi ha trasmesso bozza del contratto rielaborato secondo le nuove richieste, ma con l'ulteriore richiesta di applicazione sui canoni di locazione dell'aliquota IVA alla quale mai in precedenza si era fatto riferimento;
- che il competente Settore, informata L'amministrazione, ha , quindi, comunicato alla sig.ra Chillemi della possibilità di stipulare il contratto al canone mensile concordato senza l'applicazione dell'aliquota IVA alle condizioni economiche dell'offerta a suo tempo presentata;
- che di tutto quanto sopra con nota prot. 6178/35443 del 13/08/2014 del 4° Settore LL.P.P. e patrimonio è stata data comunicazione al legale di controparte, in riscontro a precedente nota mail dello stesso di intimazione alla stipula del contratto, con l'ulteriore rilievo che, nonostante le espresse previsioni dell'avviso di ricerca locali cui la sig.ra Chillemi ha partecipato, i locali offerti dalla stessa in locazione non erano corredati né di autorizzazione di agibilità per la specifica destinazione ad uffici, come attestato dall'Ufficio competente, né di tutte le



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

certificazioni previste dalla normativa vigente sugli impianti, documenti successivamente acquisiti dalla ditta tra cui l'agibilità solo in data 30/05/2014, secondo quanto rilevato dall'Ufficio nella nota in parola, a confutazione delle pretese della ditta;

- Visto che in data 30/03/2015 è stato notificato all'Ente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nell'interesse della sig.ra Chillemi con il quale la ditta, con riferimento ai fatti esposti, secondo le valutazioni della ricorrente, ritenuto che il Comune di Milazzo dopo aver approvato lo schema di contratto con Delibera di G.M. n. 3 del 10/01/2013 non avrebbe inteso sottoscrivere il contratto, ritenendo non dovuta sul canone di locazione offerto dalla ricorrente l'aliquota IVA, oltre ad avere contestato che la proposta di offerta non sarebbe vincolante per l'Ente, essendo la procedura avviata a valenza di semplice ricerca di mercato, mentre la ricorrente avrebbe speso la somma di € 150.000,00 per l'adeguamento dei locali e l'acquisizione delle certificazioni richieste dal Comune; che tale mancata sottoscrizione è dipesa da fatti addebitabili al Comune per aver deciso di non sottoscrivere per un fatto assolutamente irrilevante ed infondato sul presupposto che la ricorrente avrebbe apportato una innovazione al contratto per l'applicazione dell'IVA; che il pagamento dell'IVA non costituirebbe parte integrante del canone, ma obbligazione accessoria a carico del conduttore nei confronti del quale il locatore può chiedere il rimborso; che sussistono i presupposti per una condanna dell'Ente per responsabilità oggettiva atteso che ricorre l'evento dannoso, ingiusto e che tale danno si è verificato per una condotta colposa, negligente ed imprudente della stessa;
- Considerato che la ricorrente ha eccepito che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione hanno determinato un danno per la stessa sotto diversi profili per danno emergente, danno all'immagine, perdita di chance e lucro cessante quantificati in complessivi € 573.534,08 oltre accessori di legge interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- che le domande rivolte al Tribunale adito dalla ricorrente erano intese a -1) voler appurare la responsabilità del Comune di Milazzo per la mancata sottoscrizione del contratto di locazione a seguito della procedura pubblica avviata con avviso del 06/11/2013; 2) accertare la responsabilità dell'ente per la mancata sottoscrizione del predetto contratto; 3) ritenere e dichiarare la condotta colposa negligente del Comune per la mancata sottoscrizione; 4) ritenere e dichiarare la condotta colposa ed imprudente del Comune per la mancata sottoscrizione del contratto; 5) conseguentemente dichiarare e ritenere sussistente il nesso di causalità tra l'evento ed il danno conseguito dalla ricorrente; 6) ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto l'ingiusto danno subito secondo quanto sopra meglio specificato; 7) conseguentemente condannare il Comune di Milazzo a risarcire alla sig. Chillemi il danno subito pari ad € 573.534,00, o comunque nella



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o, in subordine determinata anche in via equitativa; 8) condannare il Comune al pagamento dei compensi e spese di giudizio.

- Che l'Ente si costituiva in giudizio con Determina Sindacale n. 116 del 15/05/2015 designando per la difesa dell'Ente l'avv. Claudio Rugolo;
- che all'udienza del 21/05/2021 il Giudice prendendo atto della sospensione dall'albo del legale di parte avversa ha dichiarato il procedimento interrotto;

In data 11/11/2021 la soc. Le Magnolie immobiliare srl, quale assuntrice di tutte le attività e passività della sig.ra Chillemi Maria ha notificato al legale costituito per l'Ente avv. Rugolo il ricorso in riassunzione, avendo interesse alla prosecuzione del giudizio r.g. n.300/2015, previa rimessione in termini ex art. 153 cpc poiché, secondo quanto asserito in ricorso, la sospensione non è mai stata comunicata alla società attrice, avanzando le medesime pretese azionate dalla sig.ra Chillemi Maria;

Nel ricorso in riassunzione della causa iscritta al n. R.G. n. 300/2015 con contestuale domanda di remissione in termini ex art. 153 cpc proposto dalla soc. Le Magnolie Immobiliare srl, l'Ente si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Claudio Rugolo ed il Tribunale di Barcellona P.G. con ordinanza pronunciata il 06/03/2023 n.280/2023 definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.300/2015 R.G. ha rigettato il ricorso proposto da Le Magnolie Immobiliare srl in persona del legale rappresentante p.t., condannandola al pagamento delle spese processuali;

Considerato che la Soc. Le Magnolie Immobiliare ha notificato, al legale costituito per l'Ente avv. Claudio Rugolo, atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. presso la Corte d'appello di Messina per la riforma dell'Ordinanza n.280/2023 emessa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 300/2015 del Tribunale di Barcellona P.G. del 06/03/2023 comunicata l'08/03/2023 formulando le seguenti domande:

“- dichiarare la nullità degli atti e dell'ordinanza del 6/8 marzo 2023 e per l'effetto rimettere le parti dinanzi al primo Giudice;

- dichiarare, in via subordinata, fondata la domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Milazzo per la mancata sottoscrizione del contratto di locazione e condannare il Comune di Milazzo al conseguente risarcimento del danno ingiustamente patito dall'appellante pari ad euro 573.534,08 o nella diversa misura che vorrà quantificare il Giudicante.

- riformare l'ordinanza in ordine al capo delle spese legali in ragione della riforma chiesta “

Dato atto che l'Ente ha interesse a costituirsi nel giudizio presso la Corte d'appello di Messina per resistere alle domande proposte dalla Soc. Le Magnolie Immobiliare e per la



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

conferma dell'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G. nominando legale di fiducia per la difesa nel giudizio di che trattasi;

Visto l'art. 4 delle "Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali", approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 05/03/2021;

Visto l'articolo 6 delle suddette Linee guida;

Visto il D.M. n. 55 del 10/03/2014, con il quale sono stati aggiornati i cd Parametri Ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla Legge 24/03/2012 n. 27;

Tenuto conto che il valore della causa è pari ad € 573.534,08;

Ritenuto di dovere quantificare le somme dovute, a titolo di corrispettivo, al legale incaricato, sulla base dei minimi tariffari, di cui al DM 55/2014, aggiornato al D.M. n.147 del 13/08/2022 per le cause davanti alla Corte d'appello per scaglione di riferimento per valore (valore da € 520.000,01 ed €. 1.000.000,00), come da Tabella Linee Guida, per l'importo complessivo di € 18.816,82 di cui € 12.896,00 per compensi, € 1.934,40 per spese generali al 15%, € 593,22 per C.P.A. ed € 3.393,20 per IVA (se dovuta);

Ritenuto di dovere demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali, quali l'assunzione dell'impegno di spesa complessivo riferito al presente incarico e la successiva liquidazione dell'onorario e spese che sarà richiesto dal legale, previa acquisizione di relativa fattura;

Visto l'art. 163 T.U. E.L.;

Visti: la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista altresì la legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D.L. 24/01/2012 (Cd Decreto Monti sulle liberalizzazioni);

Visto il vigente regolamento di contabilità;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

del D.Lgs. 118/2011) e la Delibera di G.M. di approvazione del PEG 2023/2025 (art. 169 D.Lgs. n.267/2000)

PROPONE

di autorizzare il Sindaco a dare mandato al fine di costituirsi nel giudizio in Corte d'appello di Messina a seguito di atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. per la riforma dell'ordinanza n.280/2023 emessa nel procedimento iscritto al n. r.g. 300/2015 Tribunale di Barcellona P.G. del 06/03/2023 promosso dalla Società Le Magnolie Immobiliare srl e notificato al legale costituito per l'Ente nel primo grado del giudizio avv. Claudio Rugolo;

di dare atto che l'incarico si intenderà conferito previa accettazione da parte del legale di quanto disposto nel presente provvedimento anche per la parte economica e previa sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;

-di disporre con la presente l'assegnazione al Dirigente del 1° Settore delle risorse dovute a titolo di compensi per il legale incaricato pari a complessivi € 18.816,82 comprensivi di Spese generali , CPA e IVA (se dovuta) con imputazione della spesa al cod. 01.02-1.03.02.99.002 –Spese per liti , arbitraggi e consulenze legali - Risarcimento danno Cap. 520 esercizio finanziario 2023, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi

-di trasmettere altresì il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la sollecita costituzione in giudizio.

Il Funzionario Direttivo Amm.vo
Dott. D. Bella Rosaria C.

Proposta di Delibera di Giunta Municipale n. 27 del 30-05-2023

Funzionari incaricati n. 23 del 30-05-2023

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 30/05/2023

Il Funzionario dir.vo amm.vo

Dott. Di Bella Rosaria



IL DIRIGENTE

Dott. Andreina Mazzù



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 30-05-2023

Il responsabile del procedimento

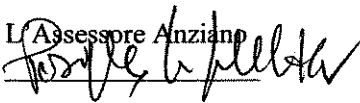


IL DIRIGENTE

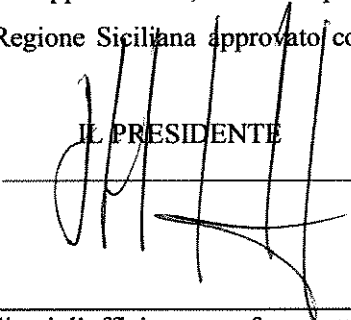


Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

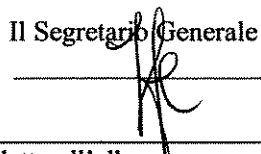
L'Assessore Anziano



IL PRESIDENTE



Il Segretario Generale



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 08/06/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- ☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____.

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'U.O.
